



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1 - Cervia



Vista la deliberazione G.C. n. 164 del 01.07.2008, immediatamente esecutiva, con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo del personale con qualifica dirigenziale sulle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. del 23/12/1999,

Viene sottoscritto in data 14.07.2008 il seguente

**CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA
DIRIGENZIALE SULLE MATERIE PREVISTE DALL'ART. 4 DEL C.C.N.L.
DEL 23/12/1999**

Oggi, 10 giugno 2008, presso la sede Municipale del Comune di Cervia si sono riunite le Delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale composte, in attuazione dell'art. 11 del C.C.N.L. 1998/2001, secondo la disciplina prevista all'art. 13 del regolamento degli uffici e servizi vigente nel Comune di Cervia, per addivenire alla sottoscrizione dell'allegata preintesa di Contratto collettivo decentrato integrativo disposto ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 23/12/1999 e dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 12/02/2002, quale atto preliminare alla stipula definitiva secondo la procedura prevista dall'art. 5 del C.C.N.L. così come riformulato dall'art.4 del C.C.N.L. 22/02/2006

le parti

dato atto dei vincoli previsti dall'art.4 comma 3 del C.C.N.L. del 23/12/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di bilancio, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi.

Richiamato il C.C.D.I del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cervia sottoscritto dalle Parti in via definitiva in data 08/11/2002.

Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 22/02/2006 relativo al quadriennio 01/01/2002 -31/12/2005 e al biennio economico 2002 - 2003 e il C.C.N.L. sottoscritto in data 14/05/2007 relativo al biennio economico 2004 - 2005 e ritenuto di procedere alla nuova fase di contrattazione decentrata integrativa, tramite aggiornamento del precitato contratto decentrato.

Considerato che le Parti nel precitato C.C.D.I., con Dichiarazioni Congiunte, rilevavano che "le risorse attualmente destinate alla retribuzione di posizione non consentirebbero un'equilibrata ridefinizione delle

indennità stesse, facendo prevedere, al contrario, un appiattimento attorno ai valori minimi contrattuali", e concordavano "di utilizzare tutti gli strumenti utili ad incrementare adeguatamente le risorse del fondo destinate alla posizione".

stipulano quanto segue quale aggiornamento, modifica ed integrazione del C.C.D.I. dell'08/11/2002:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto, si applica al personale dipendente dell'Amministrazione di qualifica dirigenziale, appartenente alla separata Area della dirigenza nell'ambito del comparto delle Regioni e degli Enti Locali. Al personale dirigente assunto a tempo determinato si applicano tutti gli articoli del presente contratto, in quanto compatibili.

ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Il presente contratto riguarda il quadriennio normativo ed economico 2002/2005. Il presente contratto si intende sottoscritto dalle parti ed è immediatamente efficace quando: a) sia firmato, per la parte sindacale, dalla R.S.A. e dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 22/02/2006. Per la parte sindacale, il presente C.C.D.I. è comunque valido se approvato da una indispensabile votazione cui abbia partecipato la maggioranza dei dirigenti interessati; b) Contestualmente alla firma della R.S.A. e OO.SS., sia firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica in base ad autorizzazione da parte della Giunta.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da successivo contratto collettivo.
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.
4. Nell'ambito delle materie oggetto del C.C.D.I. per le quali è prevista una gestione annuale, si stipuleranno accordi annuali. In particolare ricade in questa fattispecie la verifica annuale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23/12/1999, e le modalità di utilizzo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 5 C.C.N.L. del 23/12/1999, come modificato dall'art.4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/02/2006.

ART. 3 - POSIZIONI DIRIGENZIALI ESONERATE DALLO SCIOPERO

1. Non viene previsto esonero per alcuna posizione dirigenziale, ritenendo che non esistano i presupposti per far maturare un obbligo al servizio da parte del personale con qualifica dirigenziale in caso di sciopero, confermando pertanto la previgente disciplina per le motivazioni nella stessa riportate.
2. Per quanto attiene il servizio di protezione civile e gli altri servizi di emergenza si applicano i relativi piani predisposti dalle autorità competenti.

ART. 4 - FORMAZIONE

1. Si conferma di destinare all'attività di formazione e aggiornamento professionale la quota minima dell'1% della spesa complessiva, oneri esclusi, del personale dirigenziale da incrementare

tendenzialmente, secondo le disponibilità di bilancio, al fine di perseguire gli obiettivi secondo le modalità e tipologie di cui al C.C.D.I. previgente.

2. Si conferma altresì di lasciare alla gestione dei singoli dirigenti una parte delle risorse destinate alla formazione, al fine di utilizzarla per l'aggiornamento professionale che nel corso dell'anno si renda necessario e che non è possibile individuare a priori ai fini dell'inserimento nel programma.

ART. 5 – PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE

1. Il programma annuale o pluriennale della formazione, formulato in applicazione dei CC.CC.NN.LL. e del C.C.D.I. del personale dipendente, può comprendere al suo interno le iniziative previste per i dirigenti.
2. Le risorse per l'aggiornamento professionale dei dirigenti, che contribuiscono all'utilizzo dell'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale, confluiscono in un unico budget, assegnato e gestito dal Direttore Generale su proposta dei singoli dirigenti interessati.

ART. 6 - PARI OPPORTUNITA'

Non modificato

ART. 7 - SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Non modificato

ART. 8 - COSTITUZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

1. In sede di definizione del bilancio, o se successivamente, in fase di assestamento dello stesso, l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche per finanziare i fondi per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Le Risorse Decentrate per i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato sono costituite con cadenza annuale, con provvedimento del dirigente al Personale, in applicazione dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23/12/1999 e dell'art.4 del CCNL 22-02-2006, previa verifica in sede di contrattazione decentrata, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4, 5 del precitato art. 26 del C.C.N.L.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

ART. 9: SOPPRESSO

ART. 10 - INCENTIVI DI CUI ALL'ART.18 DELLA L.11/2/1994 N.109

Gli importi per l'applicazione di questo istituto andranno ad integrare le risorse decentrate e saranno erogati secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

ART. 11 - REVISIONE DELLA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Con richiamo dell'art. 4 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza del 12/02/2002 le parti concordano che:



- per l'anno 2005 vengono confermate le retribuzioni di posizione già corrisposte, senza procedere a ridefinizione delle stesse a seguito dei processi di riorganizzazione avvenuti e del conferimento di nuovi incarichi con contenuti diversi dai precedenti;
- nell'anno 2006 vengono applicate le nuove retribuzioni di posizione ridefinite in base ai criteri al momento vigenti.
- dall'anno 2007 verrà applicata la nuova metodologia concordata tra le parti.

ART. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 4 C.C.N.L. 12/02/2002

1. Qualora in presenza di processi di riorganizzazione al dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente, per il quale sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, viene allo stesso in ogni caso garantito un importo non inferiore del 20% rispetto alla retribuzione di posizione in godimento.
2. il termine finale di applicazione della presente disposizione non può superare la scadenza naturale del periodo temporale di conferimento dell'incarico dirigenziale antecedente al nuovo incarico.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Resta applicabile, per le parti non modificate con il presente C.C.D.I. o che non siano riferite a periodi temporali definiti e/o pregressi, il C.C.D.I. sottoscritto in data 08/11/2002.

Vista la disciplina generale di cui sopra ed i contratti collettivi richiamati, per quanto concerne le modalità di utilizzo delle risorse decentrate

**LE PARTI
CONCORDANO**

1. che, a fronte dell'incremento di competenze e di servizi che hanno accresciuto i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi preesistenti, cui sono correlati:
 - ampliamento di competenze
 - incremento del grado di responsabilità e capacità gestionale,
 sussistono le condizioni per adeguare la disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a far tempo dall'anno 2004 (in riferimento all'ultimo C.C.N.L. del 14/05/2007, relativo al biennio economico 2004 – 2005) e successivamente per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 sulla base della rilevazione delle nuove attività/ competenze/servizi
 - svolti ed attivati nel quinquennio 1999/2003 per l'incremento delle Risorse Decentrate anno 2004
 - svolti ed attivati nell'anno 2004 per l' incremento delle Risorse Decentrate anno 2005,
 - svolti ed attivati nell'anno 2005 per l' incremento delle Risorse Decentrate anno 2006,
 - svolti ed attivati nell'anno 2006 per l' incremento delle Risorse Decentrate anno 2007,
 - svolti ed attivati nell'anno 2007 per l' incremento delle Risorse Decentrate anno 2008.

A tal fine le parti prendono atto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con atto n. 129 del 20/05/2008 e delle risultanze della rilevazione effettuata, agli atti riassunti nel prospetto allegato.

2. che a fronte dell'incremento di competenze e di servizi che hanno accresciuto i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi preesistenti, cui è correlato un incremento stabile della dotazione organica di una nuova figura dirigenziale nel novembre 2005, sussistono le condizioni per adeguare la disponibilità delle Risorse Decentrate con i valori corrispondenti per la retribuzione di posizione e di risultato a far tempo dall'anno 2005 e seguenti calcolati sulla base della metodologia di pesatura al momento vigente.


3. di destinare le Risorse Decentrate, detratti :

-gli aumenti contrattuali in misura fissa di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 22/02/2006 e all'art. 4 del C.C.N.L. 14/05/2007;

- le risorse che per loro natura vanno destinate alla retribuzione di risultato (es. sponsorizzazioni) -le risorse che hanno specifica destinazione per espressa previsione contrattuale (es. incentivi di progettazione);


per la retribuzione di posizione e di risultato come segue:

- per l'anno 2004 nella misura del 23% alla retribuzione di posizione e del 77% alla retribuzione di risultato;
- per gli anni dal 2005 al 2007 nella misura dell'80% alla retribuzione di posizione e del 20% alla retribuzione di risultato.
- per l'anno 2008 e 2009 nella misura del 75% alla retribuzione di posizione e del 25% alla retribuzione di risultato.


PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RSA


C.G.I.L. - FP Enti Locali Dirigenti

CISL - FPS

UIL - FPL Dirigenti

FONDO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
-------	------	------	------	------	------	------

fondo	80.202,94	111.361,78	117.419,86	123.443,50	129.541,61	135.474,62
incr. %	38,85%	5,44%	5,13%	4,94%	4,58%	4,43%
incr.	31.158,84	6.058,08	6.023,64	6.098,11	5.933,01	6.000,00*
ist. nuovo dirig.		1.463,29	10.443,77	10.443,77	10.443,77	10.443,77
incr. contrattuali	15.517,38	19.900,96	25.352,07	25.352,07	25.352,07	25.352,07
incr. RIA		1.085,44	2.170,87	2.170,87	2.170,87	2.170,87
sponsorizzazioni			1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
TOTALE FONDO	126.879,16	139.869,55	162.415,21	168.513,32	174.446,33	180.446,33
incr. % medio	7,77%					

servizi (> 10/anno)	59	15	11	17	11	*
punteggio	191	34	23,5	35	21	*

percentuale ris. 38,85%

punti/servizi	3,24	2,27	2,14	2,06	1,91	*
risultato formula		5,44	5,13	4,94	4,58	*

formula $x=7,77 \times 2,27 / 3,24\%$ $x=7,77 \times 2,14 / 3,24\%$ $x=7,77 \times 2,06 / 3,24\%$ $x=7,77 \times 1,91 / 3,24\%$ $x=7,77 \times 1,91 / 3,24\%$

* = salvo verifica a consuntivo in applicazione dei criteri approvati dalla G.C. con delibera n. 129/2008

Rec *10/10* *10/10* *10/10* *10/10* *10/10*